



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 12/07/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2021 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 15:35, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza, secondo le modalità indicate nell'atto del Presidente del Consiglio Comunale n. 62181 dell'01.04.2020, come modificato con provvedimento n. 194244 del 26.10.2020, dello stesso Presidente del Consiglio. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti e da remoto:

	Pres		Pres
ROMIZI ANDREA	No		
1 MATTIONI LORENZO	Si	17 ARCUDI NILO	Si
2 FIORONI ALESSIO	Si	18 PICI MASSIMO	Si
3 RICCI ROBERTA	Si	19 CAGNOLI GIACOMO	Si
4 VALIGI LUCA	No	20 CESARO MICHELE	Si
5 CASACCIA DANIELA	Si	21 RENDA FRANCESCA VITTORIA	Si
6 BONIFAZI DAVID	Si	22 GIUBILEI GIULIANO	Si
7 CASAIOLI CRISTIANA	Si	23 BISTOCCHI SARAH	Si
8 PULETTI GINO	Si	24 ZUCCHERINI FRANCESCO	Si
9 VOLPI NICOLA	Si	25 BORGHESI ERIKA	Si
10 VIGNAROLI FRANCESCO	Si	26 RANFA ELENA	Si
11 RAMPICHINI CAMILLA	No	27 PACIOTTI NICOLA	Si
12 MENCAGLIA RICCARDO	Si	28 MORI EMANUELA	Si
13 LUPATELLI FEDERICO	Si	29 CROCE FABRIZIO	Si
14 NANNARONE MICHELE	No	30 MADDOLI LUCIA	Si
15 GIUSTOZZI FOTINI'	Si	31 TIZI FRANCESCA	Si
16 BEFANI PAOLO	Si	32 MORBELLO MARIA CRISTINA	Si

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Vichi.

La seduta è pubblica con votazione palese.

*Firmato digitalmente
Vichi Francesca*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale del 24.06.2021

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 443/R/RIF del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 493/R/RIF del 24/11/2020, la quale ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR), ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTO, in particolare, il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, in base al quale *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...”*;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/6/2021, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- l'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che: *“Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. ‘metodo normalizzato’ di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Perugia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 443/2019 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e), della L. R. 11/2013 e dell'art.7, comma 3, lettera g), della medesima legge regionale, in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, norma successiva alla suddetta disposizione regionale, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;

RITENUTO inoltre che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetti al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che, quindi, prevale su qualsiasi disposizione regionale differente;

RICHIAMATE inoltre:

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera 18/06/2021, il Piano Economico Finanziario 2021 della gestione del territorio del Comune di Perugia è stato validato e approvato con deliberazione n. 5 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 22/06/2021;

EVIDENZIATO che:

- dal Piano Finanziario, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2021, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Perugia è pari a € 49.664.706,00;
- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in base a quanto stabilito dall'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;
- il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che il piano economico finanziario per l'anno 2021 ha recepito gli effetti della deliberazione ARERA n. 243/2021/R/RIF del 08/06/2021, la quale, alla conclusione del procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019/RRIF dall'AURI, con riferimento al Comune di Perugia, non ha ritenuto di poter ricomprendere tra le entrate tariffarie 2020 i costi operativi marginali, riferiti a servizi attivati a partire dal 2019, disponendo, fermo restando il valore delle entrate tariffarie determinate dall'AURI per l'anno 2020, la necessità di provvedere alla rettifica dei predetti costi dal piano economico finanziario 2021, prevedendo il recupero degli importi appena sopra richiamati;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, la quale stabilisce che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano economico finanziario 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un fabbisogno totale di € 31.681.329,00;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29/12/2020, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

TENUTO CONTO che:

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario:
 - o il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione;
 - o le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO altresì che all'interno del piano economico-finanziario sono comprese componenti di costo introdotte dalla deliberazione ARERA n. 238/2020 e confermate per il 2021 dalla deliberazione ARERA n. 493/2020, riferite in particolare:

- o **f,tv**): la componente aggiuntiva di costo fisso e variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis della deliberazione ARERA n. 238/2020. Tale componente presenta valore positivo per complessivi € 587.469,00;
- o **iv**): la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al comma 7 ter.2 della citata deliberazione, tenuto conto che il Comune, nell'anno 2020, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 238/2020. Tale componente ammonta ad € 243.945,00;

TENUTO CONTO che l'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivamente l'art. 39 del D.L. 104/2020 hanno stanziato in favore dei comuni il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, da destinarsi al finanziamento delle minori entrate, al netto degli specifici ristori statali, e delle maggiori spese, al netto delle minori entrate e dei relativi ristori statali, derivanti dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO in particolare che il predetto fondo includeva al suo interno una specifica quota, quantificata per ogni comune dalla tabella all. 1 al D.M. 1/4/2021 e determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 3 predetto decreto, da destinarsi alla copertura del minor gettito TARI 2020, imputabile all'emergenza COVID, ovvero a riduzioni del tributo, per fronteggiare la medesima emergenza (come anche chiarito dalle FAQ, pubblicate il 21/01/2021 nel sito della Ragioneria Generale dello Stato);

RILEVATO che, sulla base della certificazione dell'utilizzo del fondo, presentata dall'ente ai sensi del D.M. 1/4/2021 entro il 31 maggio 2021, è risultato che una quota del citato fondo non è stata utilizzata nel 2020, confluendo pertanto nella quota vincolata da legge del risultato di amministrazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 03/05/2021, relativa al rendiconto dell'esercizio 2020;

RITENUTO di utilizzare una quota del predetto fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali per finanziare le componenti di costo appena sopra citate, incluse nel piano economico finanziario 2021, come meglio evidenziato nella tabella riportata più avanti;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



CONSIDERATO inoltre che al fine di determinare l'importo del gettito tariffario della tassa sui rifiuti necessario per la copertura integrale dei costi del servizio occorre considerare anche il costo delle riduzioni di natura tecnica, il cui onere deve essere posto a carico delle altre utenze tari, trattandosi di riduzioni volte a tenere conto di situazioni che determinano un minor impiego del servizio, quali:

- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tari, riferita alle utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani in via autonoma;
- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della tari, relativa alla raccolta differenziata posta in essere dalle utenze domestiche;

CONSIDERATO inoltre, che la quota dei costi del servizio di gestione dei rifiuti afferente ai locali ad utilizzo diretto del Comune, deve essere posta a carico del bilancio nel suo complesso e non solo dei contribuenti tari, quota quantificata, sulla base dell'elenco dei locali comunali conservato in atti, in complessivi € 368.156,26;

RILEVATO altresì che il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2021 è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 38.691.393
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 10.373.313
Totale delle entrate tariffarie massime	€ 49.664.706

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 6.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO, per quanto sopra, di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2021, come di seguito evidenziato:
(importi non arrotondati)

	Totale	Parte fissa	Parte variabile	
Totale entrate tariffarie massime PEF 2021	€ 49.664.706,41	€ 38.691.392,35	€ 10.973.314,06	+
Riduzioni per conferimenti centro di raccolta (art. 7-ter, c. 4, reg. com.)	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	+
Riduzioni per riciclo autonomo rifiuti imprese (art. 7-ter, c. 3, reg. com.)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	-
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 al netto quota TEFA (punto 1.4, let. a, determinazione ARERA 2/2020)	€ 119.047,62	€ 92.359,99	€ 26.687,63	-
Entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (punto 1.4, let. b, determinazione ARERA 2/2020)	€ 1.500.000,00	€ 1.163.735,94	€ 336.264,06	-
Componente COV(tf,tv), compresa IVA, finanziata con il fondo funzioni fondamentali 2020	€ 587.496,00	€ 0,00	€ 587.496,00	-
Componente RCND(tv), finanziata con il	€ 243.945,00	€ 0,00	€ 243.945,00	-

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



fondo funzioni fondamentali 2020 – quota TARI, tab. all. 1 al DM 1/4/2021				
Quota costo utenze comunali	€ 368.156,26	€ 279.384,11	€ 88.772,15	=
Totale gettito TARI a copertura PEF	€ 46.921.061,53	€ 37.155.912,31	€ 9.765.149,22	

RICHIAMATI l'art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”* e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

TENUTO CONTO che l'art. 6-quater del regolamento comunale prevede che le tariffe delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono determinate secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dagli articoli 6-quater, 6-quinquies e 7 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, le tariffe sono determinate sulla base dei coefficienti stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, fino ad oggi, l'Amministrazione comunale, in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze, ha in generale applicato i coefficienti di produzione sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

TENUTO CONTO che la tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”*, in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-quater del regolamento comunale per la disciplina della TARI, il quale dispone al comma 4, che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, utilizzati per il calcolo delle tariffe;

RITENUTO di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue:

- utenze domestiche: 58,06%
- utenze non domestiche: 41,94 %;

RICHIAMATO inoltre l'art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina della TARI, il quale ha introdotto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, specifiche riduzioni della tassa sui rifiuti per il 2021 in favore delle utenze non domestiche che, per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, sono state interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ovvero che comunque hanno subito un rilevante impatto economico-finanziario negativo per effetto della predetta emergenza epidemiologica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021, la quale ha stabilito di stanziare la somma di € 700.000,00 per il finanziamento delle riduzioni in favore delle utenze domestiche, colpite in particolar modo dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, disciplinate dall'art. 7-ter, comma 9, del regolamento comunale tari;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



TENUTO CONTO che il costo delle richiamate riduzioni è finanziato con le specifiche risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, nonché dal fondo funzioni fondamentali anno 2020, di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 ed all'art. 39 del D.L. 104/2020, con particolare riferimento alla quota destinata al finanziamento del minor gettito TARI in seguito all'emergenza COVID di cui alla tabella all. 1 al D.M. 1/4/2021, confluito nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020, come segue:

Fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020-art. 39 D.L. 104/2020 – quota TARI (tab. all. 1 al D.M. 1/4/2021)	€ 4.116.340,00	Agevolazioni in favore delle utenze domestiche ex art. 7-ter, c. 9, reg. com. tari	€ 700.000,00
		Agevolazioni in favore delle utenze non domestiche ex art. 7-quater reg. com. tari	€ 3.182.395,00
		Finanziamento recupero riduzioni in favore delle utenze non domestiche anno 2020 (componente RCNDtv)	€ 243.945,00
Fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020-art. 39 D.L. 104/2020	€ 587.496,00	Finanziamento costi COVID PEF 2021 (componente COVtv, IVA inclusa)	€ 587.496,00
Fondo agevolazioni utenze non domestiche chiuse o soggette a restrizioni causa COVID (art. 6 D.L. 73/2021)	€ 2.607.651,00	Agevolazioni in favore delle utenze non domestiche chiuse o con restrizioni causa COVID (art. 7-quater reg. com. tari)	€ 2.607.651,00

RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs 116/2020 che ha modificato la classificazione dei rifiuti contenuta negli articoli 183 e 184 del D.Lgs 152/2006, stabilendo in particolare la soppressione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale;

CONSIDERATO, inoltre, che nella determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 si è altresì tenuto conto delle superfici che, per effetto della modificazione della classificazione dei rifiuti operata dal D.Lgs 116/2020, con decorrenza dal 2021, non sono più tassabili, in quanto produttive di rifiuti speciali;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26/04/2021, che ha fissato le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, come segue:

31 MAGGIO (1^a rata);

31 LUGLIO (2^a rata);

30 SETTEMBRE (3^a rata);

30 NOVEMBRE (4^a rata);

RATA UNICA entro il 16 GIUGNO 2021;

ed ha altresì stabilito di calcolare gli avvisi di pagamento da versare nel 2021, sulla base delle tariffe TARI 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28 settembre 2020, applicando l'eventuale conguaglio, sulla base delle tariffe TARI 2021, da approvare entro il prossimo 30 giugno 2021, sugli avvisi di pagamento coincidenti con la prima rata dell'anno 2022;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 1, co. 666 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 204 del 18.12.2020, nella misura del 5%;

DATO ATTO che la società Gesenu Spa, affidataria della gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con nota ufficiale del 21/06/2021, ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2021, validato dall'AURI;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2021;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che *"ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa, a conguaglio, in misura progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così riciclati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti urbani."*;

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere alla definizione della percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo da parte delle singole utenze non domestiche interessate;

RITENUTO di provvedere come segue, confermando il criterio del 2020:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno
 Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno
 Mq= superficie soggetta a TARI
 $(P.R.T./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%
DAL 70% AL 79,99%	12%
DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

RICHIAMATO inoltre l'art. 7-quater, comma 4 del medesimo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale prevede che: *"nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe"*;

CONSIDERATO che è quindi necessario stabilire le riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta;

RITENUTO di stabilire, come già per l'anno 2020, che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare. L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

Firmato digitalmente
 Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1,0
R5	1,0
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale dispone, per il tributo giornaliero, che "La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe";

TENUTO CONTO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti non si applica più dal 2021 per le occupazioni temporanee di suolo pubbliche effettuate in aree destinate a mercati, anche con strutture attrezzate;

RITENUTO di stabilire la misura della maggiorazione di cui sopra nel 20%;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 8, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale disciplina le riduzioni per il disagio ambientale;

RITENUTO che dette misure, relativamente all'anno 2021, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che nel complesso per l'anno 2021 risulta indicativamente pari a € 150.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	60%	40%
PIETRAMELINA	45%	20%
BORGO GIGLIONE	45%	20%

TENUTO CONTO che l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 ha stabilito che *"In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile..."*;

RITENUTO pertanto di provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come sostituito dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30/04/2019](#), n. 34, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28/06/2019, n. 58](#), secondo cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, inserito dall' [art. 15-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 30/04/2019](#), n. 34 convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28/06/2019, n. 58](#), in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021, il quale riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali per l'anno d'imposta 2021;

VISTI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- di regolarità tecnica espressi dal Dirigente ad interim S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli Dott. Dante De Paolis e dal Dirigente Area Governo del Territorio Ing. Gabriele Alessandro De Micheli, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Dato atto del parere favorevole espresso in data 07.07.2021 dalla II^a Commissione Consiliare Permanente competente per materia;
- Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dell'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente Otello Numerini e dato atto degli interventi dei consiglieri Francesco Zuccherini, Francesca Tizi, registrati in streaming

(omissis interventi in atti)

con 19 voti favorevoli (Mattioni, Fioroni, Ricci, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Mencaglia, Lupatelli, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cagnoli, Cesaro, Renda), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Borghesi Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Morbello), espressi per appello nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");
- di determinare e conseguentemente approvare, per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99, coefficienti confermati nella stessa misura dell'anno 2020, e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, come di seguito:

A) Utenze domestiche

TARIFFE 2021

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA € x Mq/anno	PARTE VARIABILE €/anno	Ka	Kb
1	2,12	22,64	0,86	0,58
2	2,32	91,35	0,94	2,34

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



3	2,52	101,50	1,02	2,60
4	2,72	111,65	1,10	2,86
5	2,89	124,92	1,17	3,20
6	3,04	137,41	1,23	3,52

Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/mq anno e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/anno.

B) Utenze non domestiche

TARIFFE Utenze non Domestiche 2021

Cat.	DESCRIZIONE	TARIFFE 2021 € x Mq			Kc	Kd
		fissa	variabile	totale		
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	3,95	1,05	5,00	0,51	4,75
1B	Scuole di ogni ordine e grado, Università	2,71	0,45	3,16	0,35	2,05
1C	Sedi di Enti e Associazioni impegnate in attività di interesse culturale, sociale ed assistenziale	1,71	0,45	2,16	0,22	2,03
2	Cinematografi e teatri	5,35	1,41	6,76	0,69	6,38
3	Autorimesse e Magazzini	3,26	0,87	4,13	0,42	3,92

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,02	0,89	3,91	0,39	4,02
5	Stabilimenti balneari, terme e simili (utenza non presente)	-	-	-		
6	Esposizioni, Autosaloni	6,51	1,70	8,21	0,84	7,68
7	Alberghi con Ristorante	7,60	2,12	9,72	0,98	9,55
8	Alberghi senza Ristorante	7,44	2,03	9,47	0,96	9,18
9	Case di Cura e Riposo, Caserme	13,02	3,29	16,31	1,68	14,84
10	Ospedali	12,94	3,41	16,35	1,67	15,37
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,23	2,71	12,94	1,32	12,25
12	Banche, Istituti di Credito	10,00	2,62	12,62	1,29	11,84
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,30	2,44	11,74	1,20	11,03
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,53	2,50	12,03	1,23	11,28
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9,30	2,44	11,74	1,20	11,03
16	Banchi di mercato, Beni Durevoli	12,32	3,24	15,56	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,88	1,72	6,60	0,63	7,76

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,96	1,32	6,28	0,64	5,96
19	Carrozzerie, Autofficina, Elettrauto	5,19	1,35	6,54	0,67	6,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	4,19	1,09	5,28	0,54	4,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,19	1,09	5,28	0,54	4,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,10	4,16	17,26	1,69	18,78
23	Mense, Birrerie, Amburgherie	13,10	4,16	17,26	1,69	18,78
24	Bar, Caffè, Pasticceria	12,09	3,76	15,85	1,56	16,97
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11,32	2,98	14,30	1,46	13,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	11,32	2,98	14,30	1,46	13,46
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori	16,43	4,31	20,74	2,12	19,45
28	Ipmercati di generi misti	12,56	3,79	16,35	1,62	17,10
29	Banchi di mercato di generi alimentari	19,38	5,54	24,92	2,50	25,00
30	Discoteche, Night Club	6,67	1,52	8,19	0,86	6,85

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile);

- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario 2021 validato dall'AURI, come evidenziato in premessa;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- al fine dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, nella seguente tabella vengono stabilite le percentuali di riduzione, determinate in maniera proporzionale, rispetto alle percentuali di rifiuti effettivamente recuperate come determinate dalla formula seguente:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno

Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno

Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.R.T./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%
DAL 70% AL 79,99%	12%
DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

- di stabilire che la maggiorazione di cui all'art. 9 comma 2, del regolamento comunale tari "tributo giornaliero", è determinata nella misura del 20 per cento;

- al fine delle riduzioni di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della tari, che prevede "Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe", di stabilire che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1,0
R5	1,0
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

- di stabilire, per quanto riguarda le misure agevolative per il disagio ambientale di cui all'art. 7-ter, comma 8, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, che dette misure, relativamente all'anno 2021, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che per l'anno 2021 risulta indicativamente pari a € 150.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	60%	40%
PIETRAMELINA	45%	20%
BORGO GIGLIONE	45%	20%

- di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. ed a Gesenu S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare la presente deliberazione nel sito *Internet* del Comune di Perugia e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge.

- Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con 19 voti favorevoli (Mattioni, Fioroni, Ricci, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Mencaglia, Lupatelli, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cagnoli, Cesaro, Renda), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Borghesi Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi,

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Morbello), espressi per appello nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 tenuto conto della scadenza di legge..

Allegati in pubblicazione

- **ALL. A) - PEF2021 Perugia_signed.pdf**

(impronta: **BCE10C3A6C8EF8DC1F514A8888203C72FBE69159A52F8A92D056985D9D254110**)

*Firmato digitalmente
Vichi Francesca*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

